



LEGA
NAZIONALE
DILETTANTI

FIGC

LND



ITALIA



TOSCANA

**Procedure di tesseramento dei calciatori minori per la
Stagione Sportiva
2018/2019**

SOMMARIO

- Legge Ius Soli Sportivo
- Legge Bilancio 2018
- Art. 19 Regolamento FIFA

Legge IUS SOLI

La legge Ius Soli sportivo si applica ai minori non italiani che risultano regolarmente residenti in Italia da un periodo antecedente al decimo anno di età.

Legge IUS SOLI

Società dilettantistiche e Società professionistiche vincoli annuali (I giovani di serie saranno gestiti dalla Lega competente)

- Calciatori non italiani minori sotto i 10 anni di età: certificato contestuale di residenza e stato di famiglia
- Calciatori non italiani minori con più di 10 anni:
 - - certificato storico di residenza (no autocertificazioni);
 - - certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (no autocertificazioni)


Dematerializzazione documenti e autorizzazione ufficio tesseramento regionale

La legge di bilancio 2018 si applica a tutti i calciatori minorenni sopra i 10 anni non italiani che siano iscritti da almeno un anno alla data del tesseramento ad una qualsiasi classe dell'Ordinamento Scolastico Italiano

Società dilettantistiche e Società professionistiche vincoli annuali (I giovani di serie saranno gestiti dalla Lega competente)

- Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia,
- Certificato rilasciato da Istituto Scolastico pubblico/paritario attestante l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni (*)
- continuative precedenti la richiesta di tesseramento;
- Documento identificativo del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale;
- Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti all'estero
- *In caso di calciatore in affido vanno aggiunti i seguenti documenti:*
- Provvedimento dell'Autorità giudiziaria relativo alla nomina del tutore
- Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore

Dematerializzazione documenti in firma elettronica se il giocatore non ha mai giocato all'estero ufficio tesseramento regionale



Dematerializzazione documenti in firma elettronica se il giocatore ha giocato all'estero ufficio tesseramento centrale Roma

*** N.B. Vanno consegnati i certificati di iscrizione scolastica dell'anno precedente e dell'anno in corso al momento del tesseramento**

Art. 19 FIFA

L'art. 19 FIFA vale per tutti i calciatori che non rientrano negli altri due casi (IUS SOLI e Legge di Bilancio 2018).

L'art.19 prevede le sotto indicate eccezioni:

- ART. 19.2 A (il calciatore si trasferisce al seguito dei genitori per motivi non legati al calcio)
- ART.19.2 B (il calciatore ha 16/18 anni e il trasferimento avviene all'interno della UE/EEE)
- ART. 19.2 C (il calciatore vive in una località ubicata in una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società all'interno della federazione confinante si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine)
- ECCEZIONE GIURISPRUDENZIALE (il calciatore risiede da più di 5 anni sul territorio italiano)

Art. 19 FIFA

**Società
dilettantistiche e
Società
professionistiche**

Tutti i documenti relativi alle varie eccezioni li troverete allegati di seguito con le specifiche per ogni caso previsto per ogni eccezione. Il tesseramento, sia nel caso in cui il giocatore sia precedentemente stato tesserato all'estero oppure che non abbia mai giocato all'estero, deve essere dematerializzato e sarà di competenza dell'ufficio tesseramento centrale della F.I.G.C. Roma

Schema riassuntivo

